

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3548 del 12/07/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER NUOVA RISORSA ALLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN). DITTA LOMBI ALESSANDRO - PRATICA N. RN09A0005.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3660 del 11/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici LUGLIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER NUOVA RISORSA ALLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN). **DITTA LOMBI ALESSANDRO** - PRATICA N. RN09A0005.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in part. gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in part. gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14

dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR n. 1195 25 luglio 2016, DGR 1415 05 settembre 2016, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293 e il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Dott. Stefano Renato de Donato;

DATO CONTO:

- della determinazione dirigenziale n. 9419 del 28/09/2009 con cui è stata rilasciata alla Ditta Lombi Alessandro, CF LMBLSN72C23H294L concessione semplificata per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in località Villa Verucchio in Comune di Verucchio (RN) ad uso irrigazione agricola (Pratica n. RN09A0005);

- della domanda registrata n. PG/2013/251613 del 15/10/2013 con cui la Ditta Lombi Alessandro, CF LMBLSN72C23H294L ha richiesto il rinnovo della concessione semplificata alla suddetta concessione;
- della domanda registrata n. PG/2023/184975 del 10/11/2022 con cui la Ditta Lombi Alessandro, CF LMBLSN72C23H294L ha chiesto l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo e di lasciare il pozzo esistente come soccorso;
- che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Rimini, relazione istruttoria in data 21/01/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. La derivazione è compatibile, con prescrizioni e subordinata al monitoraggio della falda.

- **ACCERTATA** la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015 e DGR 2293/2021, che ricade nel corpo idrico Conoide Marecchia-libero Codice: 0280ER-DQ1-CL

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico A RISCHIO;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un'estensione di ettari 2,03 per oliveto/vigneto, drupacee e piante di pomodoro; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 1884,025 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 1344 del 15/03/2023 con cui stata autorizza la perforazione di un nuovo pozzo in comune di Verucchio, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 1 mappale 81, della profondità massima di 30 metri e diametro massimo di 1000 mm, per l'uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO della nota PG/2023/85802 del 16/05/2023 con la quale è stata comunicata, la data di ultimazione dei lavori e l'esito della ricerca, e i risultati delle prove di portata da cui risulta che il pozzo raggiunge una profondità di 30 m e diametro esterno di 1000 mm, quindi nel rispetto delle condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00 e il canone per l'anno 14,14;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00: in data 29/09/2009 di euro 51,65 e in data 05/07/2023 di euro 198,35;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di variare fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Lombi Alessandro, CF LMBLSN72C23H294L la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pratica n. RN09A0005) esercitato mediante:
 - 1 pozzo- nuova risorsa RNA140359 della profondità di metri 30 con le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in loc Villa Verucchio del comune di Verucchio(RN) identificato catastalmente al Fg 1 mapp 81; coordinate UTM RER X: 775.723 Y: 881.083 ;
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola, portata massima di esercizio l/s 1,30 ;
 - volume pari a mc/annui 1.437,63;

2 pozzo esistente- risorsa RNA6064 della profondità di metri 11 con le seguenti caratteristiche:

- ubicato in loc Villa Verucchio del comune di Verucchio(RN) identificato catastalmente al Fg 1 mapp 79; coordinate UTM RER X: 775.765 Y: 881.066 ;

- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola di soccorso, portata massima di esercizio l/s 1 ;

- volume pari a mc/annui 446,40; il volume complessivo dei due pozzi è di mc 1884,025;

2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 05/07/2023 (PG/2023/119613 del 10/07/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedentemente approvato;

4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in euro 14,14 .

5. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;

6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

9. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Rimini e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;

Il Responsabile SAC Rimini

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata alla Ditta Lombi Alessandro, CF LMBLSN72C23H294L (Pratica n. RN09A0005).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Conoide Marecchia-libero Codice: 0280ER-DQ1-CL, avviene mediante due pozzi ubicati in loc Villa Verucchio del Comune di Verucchio (RN) avente le seguenti caratteristiche:

1 Pozzo (nuova perforazione):

- codice risorsa RNA140359, Foglio 1 mapp 81;
- coordinate UTM RER X: 775.723 Y:881.083;
- profondità m 30 e diametro del pozzo pari a mm 1000

2 Pozzo (già esistente da soccorso):

- codice risorsa RNA6064, Foglio 1 mapp 79;
- coordinate UTM RER X: 775.765 Y:881.066;
- profondità m 11 e diametro del pozzo pari a mm 1000

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per un'estensione di ettari 2,03 per oliveto/vigneto, drupacee e piante di pomodoro e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 2,30 di cui pozzo 1) l/s 1,30 e pozzo 2) l/s 1;
- volume annuo complessivo pari a mc 1.884,025 di cui pozzo 1) mc 1.437,63 e pozzo 2) mc 446,40;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Rimini per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle

Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DALLA RELAZIONE PIANO DI GESTIONE

il rinnovo di concessione sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che preveda una valutazione dei prelievi effettuati e degli impatti sulla risorsa. Inoltre, anche sulla base delle verifiche dei prelievi effettivi realizzati, andrà evidenziato se possibile un insieme di azioni volte al risparmio di risorsa idrica. In sede di rinnovo dovranno essere valutate eventuali riduzioni delle portate massime concesse. In relazione all'utilizzo del pozzo 2 come pozzo di riserva, si valuta che

non vi possa essere un utilizzo contemporaneo dei 2 pozzi al fine di garantire un utilizzo ottimale della falda.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.